

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 815</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(FORLAND)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(RUFFINI)

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974

*Seduta del 24 novembre 1976*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'11 febbraio 1974 è stato firmato a Bangkok l'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e la Thailandia già parafato in quella capitale il 24 maggio 1973.

L'Accordo prevede due rotte per ciascuna compagnia di bandiera. In particolare la società ALITALIA ha la possibilità di proseguire oltre Bangkok fino in Australia su un servizio e sull'altro fino in Giappone.

Analogamente la compagnia Thai Airways International ha la facoltà di proseguire oltre, fino all'America del Sud su una rotta e fino in America del Nord sull'altra.

La parte normativa dell'Accordo non presenta particolari clausole.

All'articolo 5 viene disciplinata l'esenzione dei dazi doganali e altri gravami fiscali.

L'articolo 7 disciplina, nella prima parte, i trasferimenti valutari, mentre nella seconda parte dell'articolo è contemplata la possibilità che una parte contraente possa giovare di proprio personale tecnico e amministrativo negli aeroporti e nelle città dell'altra parte contraente nei quali intenda avere una propria rappresentanza.

L'articolo 11 infine prevede la possibilità di ricorso a un tribunale arbitrale.

L'Accordo si presenta pertanto in linea con le analoghe intese raggiunte in campo aeronautico con gli altri Governi e ha normalizzato i rapporti aerei tra l'Italia e la Thailandia, nel quadro delle buone relazioni che legano i due paesi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974.

### ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'Accordo medesimo.

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE  
KINGDOM OF THAILAND FOR AIR SERVICES BETWEEN  
AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Kingdom of Thailand,

Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and

Desiring to conclude an agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1.

(1) For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term « the Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 or 94 thereof;

(b) the term « aeronautical authorities » means, in the case of the Kingdom of Thailand, the Minister of Communications and any person or body authorised to perform any functions on civil aviation exercised by the said Minister or similar functions, and, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile - Direzione Generale dell'Aviazione civile - and any person or body authorised to perform any functions on civil aviation exercised by the said Ministry or similar function;

(c) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 3 for the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

(d) the term « territory » in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, protection or trusteeship of that State;

(e) the terms « air service », « international air service », « airline » and « stop for non-traffic purposes » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention; and

(f) the term « schedule » means the Route Schedule to the present Agreement or as amended in accordance with the provisions of Article 12 of the present Agreement.

(2) The schedule forms an integral part of the present Agreement and all reference to the Agreement shall include reference to the schedule except where otherwise provided.

#### ARTICLE 2.

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Schedule (hereinafter called « the agreed services » and « the specified routes »).

(2) Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges:

(a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

(c) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the schedule to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined for other points so specified.

(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

#### ARTICLE 3.

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of the designation, the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorisation.

(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the Convention to the operation of international commercial air services.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of the airline and to withhold or revoke the grant to the airline of the privileges specified in paragraph (2) of

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Contracting Party designating the airline.

(5) At any time after the provisions of paragraph (1) and (2) of this Article have been complied with, the airline so designated and authorised, may begin to operate the agreed services, provided that a service shall not be operated unless a tariff established in accordance with the provisions of Article 8 of the present Agreement is in force in respect of that service.

(6) Each Contracting Party have the right to suspend the exercise by the airline of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those privileges in any case where the airline fails to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 4.

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the routes and services provided for in this Agreement, provided that the requirements under which such certificates or licenses were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the Convention on International Civil Aviation. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight over its own territory, certificates of competency and licenses granted to its nationals by the other Contracting Party.

ARTICLE 5.

(1) Fuel, lubricating oils, spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores introduced into the territory of one Contracting Party, or taken on board aircraft in the territory, by or on behalf of the other Contracting Party or its designated airline and intended solely for use by or in the aircraft of that airline, shall be accorded the following treatment by the first Contracting Party in respect of customs duties, inspection fees and other similar national or local duties and charges:

(a) in the case of fuel and lubricating oils remaining on board aircraft at the last airport of call before departure from the said territory, exemption; and

(b) in the case of fuel and lubricating oils not included under (a) and spare parts, regular aircraft equipment and aircraft stores, treatment not less, favourable than that accorded to similar supplies introduced into the said territory or taken on board aircraft in that territory, and intended solely for use by or in the aircraft of a national airline of the first Contracting Party or of the most favoured foreign airline, engaged in international air services.

(2) The treatment specified in paragraph (1) of this Article shall be in addition to and without prejudice to that which each Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Convention and to the right of full reciprocity.

ARTICLE 6.

(1) The designated airline of each Contracting Party shall have fair and equal opportunity to carry on the agreed services traffic embarked in the territory of one Contracting Party and disembarked in the territory of the other Contracting Party or vice versa and shall regard as being of supplementary character traffic embarked or disembarked in the territory of the other Contracting Party to and from points « en route ». The designated airline of each Contracting Party, in providing capacity for the carriage of traffic embarked in the territory of the other Contracting Party and disembarked at points on the specified routes or vice versa, shall take into consideration the primary interest of the designated airline of the other Contracting Party in such traffic so as not affect unduly that interest of the latter airline.

(2) The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall be closely related to the requirements of the public for transportation on the specified routes, and each shall have as its primary objective the provision of capacity adequate to meet the demands to carry passengers, cargo and mail embarked or disembarked in the territory of the Contracting Party which has designated the airline.

(3) Provision for the carriage of passengers, cargo and mail embarked in the territory of the other Contracting Party and disembarked at points in third countries on the specified routes or vice versa shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

(a) the requirements of traffic embarked or disembarked in the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(b) the requirements of traffic of the area through which the airline passes, after taking account of other air services established by airlines of the States situated in the area; and

(c) the requirements of economical through airline operation.

(4) The capacity to be provided at the outset shall be agreed between both Contracting Parties before the agreed services are inaugurated. Thereafter, the capacity to be provided shall be discussed from time to time between the aeronautical authorities of the Contracting Parties and any changes in capacity agreed upon shall be confirmed by an Exchange of Notes.

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(5) As long in advance as practicable, but not less than thirty days, before the introduction of an agreed service or any modification thereof, or within thirty days after receipt of a request from the aeronautical authorities, the designated airline of one Contracting Party shall provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party information regarding the nature of service, timetables, types of aircraft including the capacity provided on each of the specified routes and any further information as may be required to satisfy the aeronautical authorities of the other Contracting Party that the requirements of this Agreement are being duly observed.

## ARTICLE 7.

There shall be a fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on their respective routes.

The designated airlines of the two Contracting Parties shall enjoy the same facilities existing under the currency regulations of each Contracting Party in selling air transportation. Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure earned by that airline in the territory of the first Contracting Party in connection with the carriage of passengers, mail and cargo. Such transfer shall be in convertible currency at the official rate of exchange, where such a rate exists or otherwise at a rate equivalent to that at which the receipts were earned.

For the operation of the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall have the rights to establish and operate branch offices with staff of its own regardless of nationality as well as to appoint any general sales agent and ground handling agent in the territory of the other Contracting Party according to the laws and regulations in force in the territory where said offices and agents are located.

In the event that laws or regulations issued by one Contracting Party prevent the designated airline of the other Contracting Party from enjoying any the rights as stated above, the designated airline of the first Contracting Party shall in reciprocity not enjoy such rights.

## ARTICLE 8.

(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned, and such agreement shall, where possible, be guided by such decisions as are applicable

under the traffic conference procedure of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

(3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

(4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (3), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 11 of the present Agreement.

(5) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph (3) of Article 11 of the present Agreement.

(6) The tariffs established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article.

#### ARTICLE 9.

The aeronautical authorities of each Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airline of the first Contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the designated airline of one Contracting Party on the agreed services to and from the territory of the other Contracting Party.

#### ARTICLE 10.

There shall be regular and frequent consultations between the aeronautical authorities of the Contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present Agreement.

#### ARTICLE 11.

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body, or the dispute may at the request of either Contracting

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through the diplomatic channel requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of thirty days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. Where the President possesses the nationality of one of the two Contracting Parties or is otherwise prevented from carrying out this function, his deputy in office shall make the necessary appointments. The third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as president of the arbitral body.

(3) The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

(4) If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline in default as the case may be.

## ARTICLE 12.

(1) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present Agreement it shall request consultation with the other Contracting Party. Such consultation, which may be conducted between the aeronautical authorities, shall begin within a period of sixty days as from the date of the request. Any modifications so agreed shall come into force when confirmed by an exchange of diplomatic notes.

(2) The present Agreement shall be amended so as to conform with any general multilateral convention which may become binding on both Contracting Parties.

## ARTICLE 13.

Either Contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the

---

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 14.

The present Agreement and any exchange of diplomatic notes relative thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 15.

The present Agreement shall be approved by each Contracting Party in compliance with its legal procedure and shall enter into force on the day of the exchange of diplomatic notes confirming such approval.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Bangkok on this 11th day of February 1974 (B.E. 2517) in two originals in the English language.

DIEGO SORO  
Ambassador  
Extraordinary and Plenipotentiary  
for the Government of the Italian  
Republic

CHARUN P. ISRANGKUN NA AYUTHAYA  
Minister of Foreign Affairs for  
the Government  
of the Kingdom of Thailand

## SCHEDULE

### SECTION 1.

Routes to be operated in both directions by the airline designated by the Government of the Kingdom of Thailand:

*Route I:* Bangkok - Delhi - Karachi or Lahore - Kabul - Dubai or Bahrein or Dhahran or Abadan or Kuwait - Teheran - Beirut or Tel Aviv or Istanbul or Athens - Rome - Madrid or Lisbon - Dakar - Rio de Janeiro - Buenos Aires.

*Route II:* Bangkok - Delhi - Karachi or Lahore - Kabul - Dubai or Bahrein or Dhahran or Abadan or Kuwait - Teheran - Beirut or Tel Aviv or Istanbul or Athens - Rome - Paris - Zurich or Frankfurt - Copenhagen - London - New York.

The designated airline of the Kingdom of Thailand may, on any or all flights omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin at Bangkok.

### SECTION 2.

Routes to be operated in both directions by the airline designated by the Government of the Italian Republic:

*Route I:* Rome - Athens - Cairo or Beirut or Tel Aviv - Teheran - Karachi - Bombay or New Delhi - Colombo or Rangoon - Bangkok - Kuala Lumpur or Singapore - Djakarta - Darwin (technical) - Sydney - Melbourne.

*Route II:* Rome - Athens - Cairo or Beirut or Tel Aviv - Teheran - Dhahran - Karachi - Bombay or New Delhi - Colombo or Rangoon - Bangkok - Saigon or Phnom Penh - Hong Kong - Manila - Tokyo.

The designated airline of the Italian Republic may, on any or all flights omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on the route begin at Rome.

### TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato.*

## **ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA SUI SERVIZI AEREI TRA I RISPETTIVI TERRITORI ED OLTRE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia,

Essendo parti della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944.

Desiderosi di concludere un accordo allo scopo di stabilire servizi aerei fra i rispettivi territori ed oltre,

Hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLO 1.

(1) Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto richieda altrimenti:

(a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende tutti gli allegati adottati ai sensi dell'articolo 90 di tale Convenzione ed ogni emendamento di tali allegati o della Convenzione stessa ai sensi degli articoli 90 e 94 di essa;

(b) il termine « Autorità aeronautiche » significa, nel caso del Regno di Thailandia, il Ministro delle Comunicazioni e qualsiasi persona od ente autorizzato a svolgere le funzioni riguardanti l'aviazione civile esercitata dal sopramenzionato Ministro o funzioni simili; e nel caso della Repubblica Italiana il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, e qualsiasi persona od ente autorizzato a svolgere le funzioni riguardanti l'aviazione civile esercitata dal sopramenzionato Ministero o funzioni simili;

(c) il termine « compagnia aerea designata » significa una compagnia aerea designata da una parte contraente, mediante notifica scritta all'altra Parte Contraente, conformemente all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate nella suddetta notifica;

(d) il termine « territorio » in relazione ad uno Stato significa le aree terrestri e le acque territoriali limitrofe ad esso sotto la sovranità, la protezione o l'amministrazione fiduciaria dello stesso Stato;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(e) i termini « aviolinea », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non commerciali » avranno i significati loro rispettivamente assegnati dall'articolo 96 della Convenzione;

(f) il termine « tabella » significa la tabella di rotta del presente Accordo, o i relativi emendamenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 del presente Accordo.

(2) La tabella di rotta costituisce parte integrante del presente Accordo e qualsiasi riferimento all'Accordo sarà inteso anche come riferimento alla tabella salvo quanto disposto altrimenti.

ARTICOLO 2.

(1) Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di stabilire servizi aerei sulle rotte specificate nella tabella (qui di seguito rispettivamente indicati come « servizi concordati » e « rotte specificate »).

(2) Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà, nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, dei seguenti privilegi:

(a) di volare senza scalo attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente;

(b) di atterrare nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e

(c) di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, allo scopo di scaricare e caricare per traffico internazionale passeggeri, posta o merci provenienti da o diretti ad altri punti specificati.

(3) Nulla nel paragrafo (2) del presente articolo sarà inteso nel senso di conferire alla compagnia aerea di una Parte Contraente il privilegio di caricare nel territorio dell'altra Parte Contraente, su compenso o in affitto, passeggeri, merci e posta destinate ad un altro punto sul territorio di tale altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3.

(1) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate.

(2) Non appena ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concederà senza indugio alla compagnia aerea designata l'appropriata autorizzazione di esercizio.

(3) Le Autorità aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente di dimostrare loro di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti che esse normalmente e ragionevolmente applicano in conformità con le disposizioni della Convenzione sull'esercizio di servizi aerei internazionali commerciali.

(4) Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea o di non concedere o di revocare la concessione ad una compagnia aerea dei privilegi specificati nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che potrà ritenere necessarie all'esercizio di tali privilegi da parte della compagnia aerea, qualora non sia convinta che una parte importante della proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale compagnia aerea siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea.

(5) La compagnia aerea così designata ed autorizzata può cominciare ad esercitare i servizi concordati in ogni momento, dopo che sono state ottemperate le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) del presente articolo, a condizione che un servizio non verrà esercitato se una tariffa fissata in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo, non sarà in vigore in relazione a tale servizio.

(6) Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di sospendere l'esercizio da parte della compagnia aerea dei privilegi specificati al paragrafo 2 dell'articolo 2 del presente Accordo, o di imporre le condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte della compagnia aerea di tali privilegi, nel caso in cui la compagnia aerea non si conformi alle leggi o regolamenti della Parte Contraente che concede i detti privilegi, o qualora non si conformi in altro modo alle condizioni previste dal presente Accordo; a condizione che, salvo nel caso in cui l'immediata sospensione o l'imposizione di condizioni sia essenziale per impedire ulteriori contravvenzioni a leggi o regolamenti, tale diritto venga esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

#### ARTICOLO 4.

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate o rese valide da una Parte Contraente e ancora in vigore saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte e dei servizi di cui al presente Accordo, a condizione che i requisiti in base ai quali tali certificati o licenze sono stati rilasciati o convalidati siano uguali o al di sopra degli *standards* minimi che possono essere stabiliti conformemente alla Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale. Ogni Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per quanto riguarda il sorvolo del suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze, concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente.

#### ARTICOLO 5.

(1) Al carburante, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio, al normale equipaggiamento di bordo ed alle riserve di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente, o caricati a bordo dell'aeromobile sul territorio, da parte o a nome dell'altra Parte Contraente o della sua compagnia aerea designata e destinati esclusivamente all'uso da parte di o nell'aeromobile di detta compagnia aerea, verrà accordato il seguente trattamento da parte della prima Parte Contraente ri-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

guardo ai dazi doganali, oneri di ispezione e altre imposte o oneri nazionali o locali simili:

(a) nel caso di carburante e lubrificante che restano a bordo dell'aeromobile nell'ultimo aeroporto toccato prima della partenza da detto territorio, l'esenzione; e

(b) nel caso di carburante e lubrificante non incluso al punto (a) e parti di ricambio, normale equipaggiamento di bordo e provviste di bordo, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a forniture simili introdotte nel detto territorio o prese a bordo dall'aeromobile su quel territorio e destinati esclusivamente all'uso da parte di o nell'aeromobile di una compagnia aerea nazionale della prima Parte Contraente o della compagnia aerea straniera più favorita che sia impegnata nei servizi aerei internazionali.

(2) Il trattamento specificato al paragrafo (1) del presente Accordo sarà applicato in aggiunta e senza pregiudizio a quello che ciascuna Parte Contraente è tenuta ad accordare ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione e del diritto di piena reciprocità.

ARTICOLO 6.

(1) La compagnia aerea designata di ciascuna Parte Contraente dovrà avere equa ed eguale opportunità di trasportare sui servizi concordati traffico imbarcato sul territorio di una Parte Contraente e sbarcato sul territorio dell'altra Parte Contraente, o viceversa, e dovrà considerare il traffico imbarcato o sbarcato sul territorio dell'altra Parte Contraente da e per punti « sulla rotta » avente carattere supplementare. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente, nel provvedere alla capienza per il trasporto del traffico imbarcato sul territorio dell'altra Parte Contraente o sbarcato in punti delle rotte specificate o viceversa, dovrà tener conto dell'interesse preminente della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente riguardo a tale traffico in modo da non ledere indebitamente tale interesse di quest'ultima compagnia aerea.

(2) I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti dovranno essere in stretto rapporto con le esigenze di trasporto del pubblico sulle rotte specificate, ed avranno quale loro obiettivo primario, quello di offrire una capacità adeguata a far fronte alle esigenze del trasporto di passeggeri, aerei e posta imbarcati e sbarcati nel territorio della Parte Contraente, che ha designato la compagnia aerea.

(3) Le disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta, caricati sul territorio dell'altra Parte Contraente e scaricati in punti situati nei territori di paesi terzi sulle rotte specificate, saranno adottate conformemente al principio generale che la capacità dovrà essere in relazione con:

(a) le esigenze del traffico imbarcato o sbarcato sul territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea;

(b) le esigenze di traffico dell'area attraversata dalla compagnia aerea, tenuto conto di altri servizi aerei stabiliti da compagnie aeree degli Stati compresi in tale area; e

(c) le esigenze di esercizio delle linee a lungo percorso.

(4) La capacità da fornirsi all'inizio verrà concordata tra le Parti Contraenti prima dell'inaugurazione dei servizi concordati. Successivamente, la capacità da fornirsi verrà discussa di tempo in tempo tra le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti e ogni modifica concordata di capacità dovrà essere confermata con uno Scambio di Note.

(5) La compagnia aerea di una Parte Contraente dovrà, col massimo anticipo possibile, non inferiore ai 30 giorni, prima della introduzione di un servizio concordato o di qualsiasi modifica del suddetto, o entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte delle Autorità aeronautiche, fornire alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente notizie riguardanti la natura del servizio, gli orari, i tipi di aeromobili ivi incluse le capacità fornite su ciascuna delle rotte specificate e qualsiasi altra informazione che possa essere richiesta al fine di provare alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente che i requisiti del presente Accordo sono debitamente soddisfatti.

#### ARTICOLO 7.

Le compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti avranno una equa e uguale opportunità di esercitare i servizi concordati sulle rispettive rotte specificate.

Le compagnie aeree designate dalle due Parti Contraenti godranno delle stesse facilitazioni esistenti in base ai regolamenti valutari di ciascuna Parte Contraente nel rendere il trasporto aereo. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di libero trasferimento dei *surplus* di introiti sulle spese, ottenuti da detta compagnia aerea nel territorio della prima Parte Contraente in relazione al trasporto di passeggeri, posta e carico. Tale trasferimento avverrà in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio, nel caso che esista tale tasso, altrimenti, ad un tasso equivalente a quello a cui gli introiti sono stati realizzati.

Per l'esercizio dei servizi concordati, le compagnie aeree designate di entrambe le Parti Contraenti avranno il diritto di istituire e far funzionare agenzie con proprio personale indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo e di nominare qualsiasi agente generale delle vendite e agente per le operazioni a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio ove detti uffici ed agenti sono localizzati.

Qualora le leggi o i regolamenti emanati da una Parte Contraente impediscano alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente di godere di qualunque diritto menzionato in precedenza, la compagnia aerea designata della prima Parte Contraente non godrà, per reciprocità, di tale diritto.

#### ARTICOLO 8.

(1) Le tariffe di ogni servizio concordato saranno stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita considerazione tutti i fattori connessi, compreso il costo di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (come i livelli di velocità e di *comfort*) e qua-

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lora appaia conveniente le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate. Tali tariffe saranno fissate in accordo alle disposizioni seguenti del presente articolo.

(2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo, unitamente agli aggi di commissione delle agenzie usati in connessione ad esse dovranno, se possibile, essere concordati con riguardo a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate interessate, e tale accordo dovrà, quando possibile, ispirarsi a quelle decisioni che siano applicabili ai sensi delle procedure della Conferenza sul traffico dell'Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo (IATA). Le tariffe così convenute saranno soggette all'approvazione delle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.

(3) Qualora le compagnie aeree designate non possano accordarsi su alcuna di tali tariffe, o se per qualche altra ragione non si possa concordare una tariffa in conformità con le disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo, le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno cercare di determinare la tariffa mediante accordo tra loro.

(4) Se le Autorità aeronautiche non possono accordarsi sull'approvazione di una tariffa ad esse sottoposta ai sensi del paragrafo (2) del presente articolo, oppure sulla determinazione di alcuna tariffa ai sensi del paragrafo (3), la controversia sarà composta conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 del presente Accordo.

(5) Nessuna tariffa potrà entrare in vigore se le Autorità aeronautiche di una delle Parti Contraenti non la ritengano soddisfacente, ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo (3) dell'articolo 11 del presente Accordo.

(6) Le tariffe che siano state stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore finché non siano stabilite nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.

## ARTICOLO 9.

Le Autorità aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno, su richiesta, alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente quelle informazioni statistiche periodiche o altre informazioni che possano essere ragionevolmente richieste ai fini di riesaminare le capacità fornite ai servizi concordati dalla compagnia aerea designata della prima Parte Contraente. Tali dati dovranno includere qualsiasi informazione necessaria per determinare l'ammontare di traffico trasportato dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente sui servizi concordati da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

## ARTICOLO 10.

Vi saranno consultazioni regolari e frequenti tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti per assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni relative all'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 11.

(1) Qualora sorgesse una controversia fra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti cercheranno in primo luogo di comporla mediante negoziati tra loro.

(2) Se le Parti Contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati, possono concordare di rimettere la controversia alla decisione di qualche persona o ente, o la disputa può, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere deferita alla decisione di un tribunale di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo da essere nominato dai due così designati. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta giorni dalla data di ricevimento dall'altra di una notifica attraverso i canali diplomatici con la richiesta di arbitrato per la controversia, ed il terzo arbitro dovrà essere nominato entro un ulteriore periodo di trenta giorni. Se una delle Parti Contraenti non riesce a nominare un arbitro entro il termine specificato, o se il terzo arbitro non è designato entro il termine specificato, al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile può essere richiesto da una delle Parti Contraenti di nominare uno o più arbitri come richiesto dal caso. Qualora il Presidente possenga la nazionalità di una delle due Parti Contraenti o sia altrimenti impossibilitato ad espletare questa funzione, il suo sostituto farà le necessarie nomine. Il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di un terzo Stato e agirà in qualità di Presidente del collegio arbitrale.

(3) Le Parti Contraenti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione emessa ai sensi del paragrafo (2) del presente articolo.

(4) Se e fintanto che una delle Parti Contraenti o la compagnia aerea designata di una delle Parti Contraenti non si conforma ad una decisione emessa ai sensi del paragrafo (2) del presente articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, negare o revocare qualsiasi diritto o privilegio che abbia concesso in virtù del presente Accordo alla Parte Contraente in difetto o alla compagnia aerea designata in difetto, qualunque sia il caso.

ARTICOLO 12.

(1) Se una delle Parti Contraenti consideri desiderabile modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo dovrà chiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Tale consultazione, che deve essere condotta tra le Autorità aeronautiche, inizierà entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualsiasi modifica così concordata entrerà in vigore quando sarà confermato tramite uno Scambio di Note diplomatiche.

(2) Il presente Accordo sarà emendato in modo da conformarsi con qualsiasi convenzione generale multinazionale che possa diventare vincolante per entrambe le Parti Contraenti.

ARTICOLO 13.

Ciascuna Parte Contraente può notificare in ogni momento all'altra che essa desidera porre termine al presente Accordo. Tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO). A seguito di tale notifica, il presente Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la denuncia sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. Qualora manchi accusa di ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, la notifica sarà considerata come ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO).

ARTICOLO 14.

Il presente Accordo ed ogni Scambio di Note diplomatiche relative ad esso sarà registrato presso l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO).

ARTICOLO 15.

Il presente Accordo sarà approvato da ciascuna Parte Contraente in conformità con le proprie procedure legali ed entrerà in vigore alla data dello Scambio di Note diplomatiche che confermino tale approvazione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Bangkok l'11 febbraio 1974 (B.E. 2517) in duplice esemplare in lingua inglese.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana

DIEGO SORO

Per il Governo  
del Regno di Thailandia

CHARUN P. ISRANGKUN NA AYUTHAYA

## TABELLA DELLE ROTTE

### SEZIONE 1.

Rotte che devono essere eseguite in entrambe le direzioni dalla compagnia aerea designata dal Governo del Regno di Thailandia:

*Rotta I:* Bangkok - Delhi - Karachi oppure Lahor - Kabul - Dubai oppure Bahrein oppure Dhahran oppure Abadan oppure Kuwait - Teheran - Beirut oppure Tel Aviv oppure Istanbul oppure Atene - Roma - Madrid oppure Lisbona - Dakar - Rio de Janeiro - Buenos Aires.

*Rotta II:* Bangkok - Delhi - Karachi oppure Lahore - Kabul - Dubai oppure Bahrein oppure Dhahran oppure Abadan oppure Kuwait - Teheran - Beirut oppure Tel Aviv oppure Istanbul oppure Atene - Roma - Parigi - Zurigo oppure Francoforte - Copenaghen - Londra - New York.

La compagnia aerea designata dal Regno di Thailandia può, su uno o su tutti i voli, omettere lo scalo in ognuno dei punti previsti purché i servizi concordati sulla rotta inizino a Bangkok.

### SEZIONE 2.

Rotte che devono essere eseguite in entrambe le direzioni dalla compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana:

*Rotta I:* Roma - Atene - Cairo oppure Beirut oppure Tel Aviv - Teheran - Karachi - Bombay oppure Nuova Delhi - Colombo oppure Rangoon - Bangkok - Kuala Lumpur oppure Singapore - Djakarta - Darwin (tecnica) - Sidney - Melbourne.

*Rotta II:* Roma - Atene - Cairo oppure Beirut oppure Tel Aviv - Teheran - Dhahran - Karachi - Bombay oppure Nuova Delhi - Colombo oppure Rangoon - Bangkok - Saigon oppure Phnom Penh - Hong Kong - Manila - Tokyo.

La compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana può, su uno o su tutti i voli, omettere lo scalo in ciascuno dei punti previsti purché i servizi concordati sulla rotta inizino a Roma.